

- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 60 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181° giorno successivo al 1° luglio 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 270° giorno successivo al 10 luglio 2011, la quale somma di 60 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 75 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271° giorno successivo al 1° luglio 2011, che spirerà persistendo l'astensione de qua e fino al 360° giorno successivo al 1° luglio 2011, la quale somma di 75 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 100 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361° giorno successivo al 1° luglio 2011 et ad infinitum, che spirerà persistendo l'astensione de qua, la quale somma di 100 euro dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso presentato il 11 novembre 2011 — ZZ/Commissione**

**(Causa F-119/11)**

(2012/C 25/138)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### **Parti**

*Ricorrente:* ZZ (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

#### **Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente avente ad oggetto, da una parte, la riparazione dei danni subiti a causa del fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di

servizio a Luanda il 14, 16 e 19 marzo 2002, e, d'altra parte, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in quella occasione e la distruzione di tutta la documentazione relativa a tale evento.

#### **Conclusioni del ricorrente**

- La dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, della decisione, comunque formata, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 6 settembre 2010, inoltrata dal ricorrente all'Autorità investita del potere di nomina della Commissione;
- quatenus oportet, la dichiarazione di inesistenza ex lege, ovvero in subordine l'annullamento, dell'atto, comunque formato, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda 6 settembre 2010 e per l'annullamento di quest'ultima, reclamo datato 20 marzo 2011;
- l'accertamento di ognuno dei fatti che agenti ovvero delegati della Commissione ovvero delegati di agenti della Commissione, in data 14 marzo 2002, in data 16 marzo 2002, ed in data 19 marzo 2002, contro la volontà del ricorrente di non consentire che ciò accadesse in qualsivoglia momento, senza che neanche sommariamente quest'ultimo ne fosse stato informato ed invero senza che sapesse che ognuno di tali fatti sarebbe accaduto: (a) si introdussero proditoriamente, per più volte, nell'alloggio di servizio precedentemente assegnatogli dalla Commissione e sito in Luanda (Angola), nel quartiere Bairro Azul, alla Rua Americo Julio de Carvalho 101-103, a mezzo di effrazione ovvero chiavi illegittimamente detenute ovvero comunque illegittimamente utilizzate; (b) effettuarono delle fotografie, all'interno dell'alloggio de quo;
- l'accertamento dell'illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni;
- la dichiarazione di illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus;
- la condanna della Commissione a provvedere alla distruzione materiale delle fotografie;
- la condanna della Commissione a provvedere alla notificazione, all'attore e per iscritto, dell'avvenuta distruzione materiale, con, e ciò ad substantiam, dovizia di particolari in merito, in particolare la data il luogo e l'agente esecutore della distruzione materiale;
- la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni de quibus, la somma di 20 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, vale a dire: (a) 10 000 euro per i danni derivanti dalle illecite introduzioni nell'alloggio de quo alle date del 14 marzo 2002, 16 marzo 2002 e 19 marzo 2002; (b) 10 000 euro per i danni derivanti dall'illicita effettuazione delle fotografie;

— la condanna della Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 6 settembre 2010 pervenne alla Commissione e fino all'effettivo pagamento della somma di 20 000 euro, gli interessi su quest'ultima, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale;

— condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — ZZ/  
Commissione**

(Causa F-120/11)

(2012/C 25/139)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di nomina del nuovo direttore della direzione A «Giustizia civile» della DG JUST nonché della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente per tale posto.

#### Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente per la copertura del posto di direttore della direzione A «Giustizia civile» della direzione generale «Giustizia» (in prosieguo: la «DG JUST/A») nonché la decisione di nominare un'altra persona a tale posto;

— condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — ZZ/  
Commissione**

(Causa F-121/11)

(2012/C 25/140)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e C. Bernard-Glanz)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni dell'Ufficio di Liquidazione di Ispra recanti diniego di autorizzare al funzionario, impiegato

in Giordania, le spese di trasporto e di accompagnamento sostenute per consentire a suo figlio di seguire una psicoterapia in lingua francese, sua lingua madre, a Beirut (Libano).

#### Conclusioni del ricorrente

— Annullare i dinieghi di autorizzazione di prestazioni mediche richieste dal ricorrente per suo figlio, sua moglie e se stesso, quali risultano da tre decisioni adottate rispettivamente il 22 febbraio, il 10 marzo e il 18 aprile 2011 dal capo dell'Ufficio di Liquidazione di Ispra della Commissione europea;

— annullare la decisione adottata il 12 agosto 2011 dal Direttore della Direzione D della DG Risorse umane e sicurezza presso la Commissione europea, in sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti (AACC), recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;

— condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 24 novembre 2011 — ZZ/FRONTEX**

(Causa F-124/11)

(2012/C 25/141)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. S. A. Pappas)

*Convenuta:* Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX)

#### Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di revocare una precedente decisione relativa al rinnovo del contratto di lavoro del ricorrente.

#### Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

— annullare la decisione del 28 marzo 2011 del direttore esecutivo di FRONTEX;

— annullare la decisione dell'11 agosto 2011 del direttore esecutivo di FRONTEX;

— condannare FRONTEX alle spese.